

COMUNE DI CASIER

Piazza L. da Vinci, 16
31030 CASIER (TV)

ORIGINALE

LAVORI PUBBLICI Ufficio: LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 519 del 27-10-2023

Oggetto: DOTT. ING. ANDREA GRANI - INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E MISURA, REDAZIONE DI C.R.E., COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E AGGIORNAMENTO CATASTALE PER AMPLIAMENTO E SOPRAELEVAZIONE FABBRICATO COMUNALE IN VIA PESCHIERE A DOSSON DA ADIBIRE A "CASA DELLE ASSOCIAZIONI".

PREMESSO:

- che è intenzione dell'Amministrazione Comunale realizzare una nuova sede per le associazioni mediante ampliamento e sopraelevazione dell'attuale fabbricato adibito a cucine in via Peschiere a Dosson, in quanto la sede esistente nell'ex scuole di via Peschiere risulta essere stata oggetto di comodato d'uso con l'AULSS;
- che con deliberazione di G.C. n. 157 del 20/10/2022 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico - economico relativo all'intervento di sopraelevazione depositato agli atti comunali al prot. n. 18737 del 19/10/2022, da cui l'importo per l'esecuzione complessiva delle opere, suddivisa in due stralci funzionali, veniva stimato in Euro 789.657,60;
- che con determinazione n. 384 del 04/08/2023 è stato affidato ai sensi dell'ex art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs n. 36/2023, all'ing. Andrea Grani (P.IVA 03172040267) con studio tecnico con sede a 31038 Paese (TV) in via Italia n. 11, l'incarico per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economico in premessa specificato, per un corrispettivo di € 4.846,82 =, esclusi IVA (22%), INARCASSA (4%), come evidenziato nel preventivo di spesa prot. n. 18332 in data 25.10.2023;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 141 del 20/09/2023 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica delle opere citate in epigrafe per un importo complessivamente stimato in Euro 790.000,00, di cui Euro 584.837,25 per lavori e Euro 205.162,75 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- che con deliberazione di C.C. n. 48 del 27/09/2023 è stato approvato l'aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici 2023-2025;

RITENUTO di dar corso alla fase esecutiva dell'opera, previo affidamento dell'incarico professionale finalizzato allo sviluppo della progettazione esecutiva, della direzione dei lavori

(liquidazione e contabilità, e redazione del certificato di regolare esecuzione inclusi), coordinamento della sicurezza e aggiornamento catastale delle opere in parola;

RILEVATO che l'importo stimato per lo svolgimento del servizio in parola rientra nei limiti economici indicati dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici al fine di poter dar corso ad un affidamento diretto, altresì lo stesso importo viene valutato inferiore alla soglia di Euro 140.000,00;

VISTI:

- l'art. 41 del D.Lgs n. 36/2023 che definisce i livelli di progettazione;
- gli artt. 114, 115 e 115 del D.Lgs n. 36/2023 che riguardano le modalità di esecuzione dei contratti, e nello specifico trattano la materia relativa alla Direzione lavori, al Controllo tecnico contabile e amministrativo e al Collaudo delle opere;
- l'Allegato I.7 al Codice dei Contratti che definisce i contenuti delle varie fasi di progettazione, sia a livello di progetto di fattibilità tecnica ed economica sia di progettazione esecutiva;
- la Parte V dell'Allegato II.12 al Codice dei Contratti che definisce i requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi d'ingegneria e architettura;
- l'art. 34 del predetto Allegato II.12 che definisce i requisiti dei professionisti singoli o associati;
- l'Allegato II.14 al Codice dei Contratti che va a regolare le modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva dei contratti (direzione dei lavori e collaudo);

VISTO altresì l'art. 24, comma 5, lett. d), del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii. il quale prevede, ai fini del rilascio dell'agibilità degli edifici l'avvenuto aggiornamento catastale dei nuovi immobili;

VISTI gli artt. 94, 95, 98 del D.Lgs n. 36/2023, e inerenti i requisiti di ordine generale per gli affidamenti a soggetti operanti nel settore dei lavori pubblici;

RITENUTO che, in materia di requisiti di partecipazione alle gare, il Codice dei Contratti non richiede il possesso di requisiti particolari rispetto a quelli contenuti nell'art. 100 dello stesso codice;

VISTO l'art. 99 del D.Lgs n. 36/2023 che impone all'amministrazione comunale di procedere con la verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara;

PRESO ATTO:

- che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del predetto codice, nelle procedure di affidamento diretto di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) e b), la Stazione Appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'art. 106 del codice medesimo;
- che, ai sensi dell'art. 106, 11, del D.Lgs n. 36/2023, tali regole non si applicano comunque agli affidamenti di servizi di progettazione e redazione del piano di sicurezza e coordinamento;

RILEVATO:

- che, in tema di garanzia definitiva, l'art. 53, comma 4, del Codice dei Contratti, prevede che, in casi debitamente motivati, è facoltà della Stazione Appaltante non richiedere detta garanzia, regola che vale sia in caso di procedure negoziate sotto soglia sia di affidamenti diretti;
- che l'art. 117, comma 14, dello stesso codice prevede la possibilità di rinunciare alla costituzione della polizza previa adeguata motivazione;
- che lo stesso comma fornisce una elencazione delle ipotesi che possono condurre alla rinuncia della predetta garanzia;

PER QUANTO sopra esposto, è ritenuto legittimo rinunciare alla predetta garanzia per le seguenti ragioni:

- trattasi di affidamento di modesto valore economico, tale da rappresentare più un costo posto a carico dell'affidatario che non un sostanziale beneficio per il soggetto affidante;
- che l'operatore economico con il quale s'intende instaurare il rapporto contrattuale è particolarmente referenziato e quindi il rischio di un inadempimento contrattuale risulta assai remoto;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 117, comma 10, del D.Lgs n. 36/2023 la costituzione di una polizza di assicurazione CAR e RCT è richiesta solo in caso di esecuzione di lavori, escludendo di fatto i servizi e le forniture;

RILEVATO, per quanto sopra esposto, che, sebbene il Codice dei Contratti non ne preveda espressamente l'obbligo, ai sensi dell'art. 3, comma 5, lett. e) del D.L. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 148/2021, *“a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale.”*;

RILEVATO altresì che obbligo viene ripreso dall'art. 5 del DPR n. 137/2012, che così recita:

“1. Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.

2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare.”

RISCONTRATA la necessità di dar corso allo sviluppo e all'esecuzione della proposta progettuale depositata agli atti comunali e finalizzata alla realizzazione una nuova sede per le associazioni mediante ampliamento e sopraelevazione dell'attuale fabbricato adibito a cucine in via Peschiere a Dosson nei termini sopra esposti secondo quanto riportato nel Codice dei Contratti;

RILEVATO che l'incarico di Responsabile Unico del Progetto (RUP) di cui all'art. 15 del D.Lgs n. 36/2023 è svolto dal responsabile del settore tecnico;

VERIFICATO che ai sensi dell'art. 6, comma 3, dell'Allegato I.2 del D.Lgs n. 36/2023 tra le competenze del RUP rientrano tutti i compiti relativi alla realizzazione dell'intervento pubblico che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi;

VISTO l'art. 1, comma 1, del D.Lgs n. 36/2023 recante il Codice dei Contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della Legge 21 giugno 2022 n. 78, da cui si rileva che le stazioni appaltanti perseguono il risultato del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il miglior rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;

VALUTATO che la natura del servizio richiede l'esigenza di ricorrere a specifiche figure professionali, non presenti attualmente all'interno dell'ente, rendendo altresì necessario il ricorso ad un soggetto esterno, ed il carattere occasionale e non ripetitivo delle prestazioni non consente di giustificare un ampliamento della dotazione organica;

RITENUTO, pertanto, necessario ricorrere al conferimento a figure che siano esperte nel settore specifico per il quale si rende necessario procedere con l'affidamento degli incarichi in parola;

RISCONTRATO che ai sensi dell'art. 17, comma 1, del predetto Codice dei Contratti il presente atto costituisce adozione della decisione di contrarre, individuando i seguenti elementi essenziali del contratto:

- l'atto di affidamento è finalizzato allo svolgimento dell'incarico professionale di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e aggiornamento catastale per la realizzazione una nuova sede per le associazioni mediante ampliamento e sopraelevazione dell'attuale fabbricato adibito a cucine in via Peschiere a Dosson;
- come di seguito specificato, si procederà mediante affidamento diretto, definendo l'oggetto dell'affidamento, e i relativi importo, contraente e motivazioni della scelta;
- il contratto, ai sensi dell'art. 18 del Codice, sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere;

CONSIDERATO inoltre:

- che ai sensi dell'art. 20, comma 1, del Codice, al fine dell'assolvimento degli obblighi di pubblicità, i dati e le informazioni relativi all'affidamento dovranno essere pubblicati secondo quanto stabilito dal D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33;
- che la stazione appaltante darà corso alle informazioni inerenti la trasparenza dei contratti pubblici secondo quanto previsto dall'art. 28 del Codice dei Contratti;
- che le regole applicabili alla predetta pubblicità saranno quelle indicate all'art. 29 dello stesso codice;
- che, trattandosi di opere sotto la soglia comunitaria, non si applica l'art. 84 dello stesso codice bensì adottando le modalità indicate solo dall'art. 85;
- che la stazione appaltante, per quanto applicabile, darà avviso dell'appalto aggiudicato secondo le modalità indicate dall'art. 111 del Codice dei Contratti;
- che, ai sensi del suddetto articolo, le informazioni che devono figurare negli avvisi relativi agli appalti aggiudicati sono quelli di cui all'Allegato II.6 del Codice;
- che provvederà ad informare gli offerenti circa l'esito dell'appalto secondo quanto previsto dall'art. 90 del D.Lgs n. 36/2023;

RITENUTO, pertanto di dare attuazione alle disposizioni di cui sopra, previa pubblicazione delle relative informazioni sul sito istituzionale della stazione appaltante, non essendo ancora attiva sul sito dell'ANAC la sezione relativa alla pubblicazione a valore legale degli avvisi e degli esiti di gara;

VALUTATO tuttavia che, ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.Lgs n. 36/2023, verrà assicurato il collegamento tra la sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale e la Banca dati nazionale dei contratti pubblici;

PRESO ATTO:

- che ai sensi dell'art. 48, comma 1, del D.Lgs n. 36/2023 l'affidamento e l'esecuzione dei contratti aventi per oggetto i servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si svolgono nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II dello stesso codice;
- che ai sensi dello stesso codice non è stata accertata l'esistenza di un interesse transfrontaliero;
- che ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Codice dei Contratti gli affidamenti avvengono nel rispetto del principio di rotazione degli incarichi, e che, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, è vietato l'affidamento nel caso in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore di servizi. E' comunque consentito derogare all'applicazione del predetto principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a Euro 5.000,00 (art. 49, comma 6);
- che ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), dell'art. 50 del D.Lgs n. 36/2023 è previsto l'affidamento diretto per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a Euro 140.00,00;

- che nei suddetti casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione della prestazione contrattuale;

RILEVATO pertanto che:

- che l'affidamento diretto previsto dall'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs n. 36/2023, non presuppone una particolare motivazione né lo svolgimento di indagini di mercato;
- che il legislatore, infatti, nel caso di specie, per affidamenti d'importo inferiore a Euro 140.000,00 ha previsto tali modalità semplificate al fine di addivenire in tempi rapidi alla conclusione dei procedimenti;
- che l'eventuale confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici non rappresenta un obbligo;

RITENUTO:

- che, in ogni caso, in presenza di affidamenti diretti, occorre procedere nel rispetto dei principi di cui all'art. 3 del D.Lgs n. 36/2023, ove viene precisato che le stazioni appaltanti favoriscono l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità;
- che, ai sensi dell'art. 17, comma 2, dello stesso decreto il presente atto sostituisce la determinazione a contrarre, definendo sia gli elementi di cui al comma 1 dello stesso articolo sia quelli definiti dalla norma ed elencati allo stesso comma 2;

DATO ATTO altresì che:

- l'oggetto della prestazione succitata corrisponde alle competenze attribuite dall'ordinamento al Comune ed è coerente con le esigenze di funzionalità dell'ente, in quanto necessario per realizzare lo specifico obiettivo prefissato dalla Stazione Appaltante;
- le prestazioni richieste sono di natura temporanea e altamente qualificata e che le stesse non riguardano attività generiche, esecutive né riconducibili alle mansioni dei dipendenti di questo Ente;
- l'attività in oggetto non comporta la possibilità di rappresentare il Comune e di agire in nome e per conto dello stesso e non ammette responsabilità di tipo dirigenziale o gestionale;

STABILITO, per quanto detto:

- sulla base delle valutazioni effettuate, di aderire ad un principio di proporzionalità ed idoneità dell'azione rispetto alle specifiche finalità dell'ente e all'importo dell'affidamento specificatamente all'acquisizione della prestazione in parola;
- di procedere mediante affidamento diretto, individuando l'operatore economico in modo tale da non ledere i principi enunciati dal D.Lgs n. 36/2023, operando nel rispetto dei principi generali codicistici senza avvalersi delle procedure ordinarie di selezione del contraente;
- in aderenza ad un principio di continuità d'incarico, di affidare il servizio al tecnico che precedentemente aveva redatto il progetto di fattibilità tecnica ed economica;

RILEVATO:

- che, in relazione alla presente procedura di affidamento diretto, la stazione appaltante ha effettuato le dovute verifiche, dalle quali risulta quanto segue;
- che lo scrivente ente ha constatato la professionalità dello studio contattato allo scopo;
- che il soggetto individuato, per esperienze pregresse e professionalità, risulta adatto allo svolgimento dell'incarico professionale;
- che il soggetto contattato risulta affidabile e idoneo a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso;
- che i prezzi offerti sono congrui anche in relazione alla qualità del servizio da svolgere;
- che il soggetto individuato presenta i requisiti previsti dalla legge per svolgere l'incarico in parola;

- che è stato assolto il principio di rotazione di cui all'art. 49, comma 2, dello stesso Codice dei Contratti;
- che, per questioni di efficacia e efficienza del procedimento, verrà affidato il servizio congiunto di progettazione e direzione lavori;
- che, tenuto conto della natura del servizio da svolgersi, per ragioni di rispondenza ad un'esigenza di coerenza con la figura professionale prescelta per lo svolgimento dell'incarico, non si ritiene applicabile l'art. 119, comma 17, del D.Lgs n. 36/2023, e pertanto non potranno essere subappaltate prestazioni a sua volta oggetto di subappalto;

PER QUANTO sopra esposto, ritenuto:

- di affidare all'ing. Andrea Grani (P.IVA 03172040267) con studio tecnico con sede a 31038 Paese (TV) in via Italia n. 11, l'incarico professionale di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza dei lavori e aggiornamento catastale delle opere citate in epigrafe, in quanto soggetto qualificato nello svolgimento di incarichi analoghi a quello in oggetto;
- che il referente tecnico contattato si è reso disponibile a svolgere il servizio richiesto secondo le tempistiche indicate dall'amministrazione comunale, depositando al protocollo comunale n. 18332 del 25/10/2023 il preventivo di spesa dell'importo complessivo di Euro 64.628,04 (IVA al 22% e INARCASSA al 4% escluse);
- a tal fine, di impegnare a favore del predetto ing. Andrea Grani (P.IVA 03172040267) di Paese (TV), la spesa, la spesa di Euro 82.000,06 (INARCASSA al 4% e IVA al 22% incluse), spesa così composta:
 - Euro 64.628,04 per onorari e diritti,
 - Euro 2.585,12 per INARCASSA pari al 4% di Euro 64.628,04;
 - Euro 14.786,90 per IVA pari al 22% di Euro 67.213,16;

VISTI:

- il Bilancio di previsione 2023 - 2025 – annualità 2023, deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 27.12.2022, immediatamente eseguibile;
- il Piano Esecutivo di Gestione 2023 – 2025– annualità 2023, deliberazione di Giunta Comunale n. 209 del 27/12/2022, immediatamente eseguibile;
- la Nota di aggiornamento al DUP 2023/2025 approvata con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 27.12.2022, esecutiva ai sensi di legge;

VISTI:

- il D. Lgs. 23.6.2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;
- l'allegato 1 al D.P.C.M. 28.12.2011, in forza del quale l'impegno è imputato nell'esercizio finanziario in cui l'obbligazione passiva viene a scadenza;
- il combinato disposto degli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000, che attribuisce ai Responsabili dei Servizi gli atti di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- l'art. 183 del D. Lgs n. 267/2000 “Impegno di spesa”;
- il D.Lgs. 14.3.2013, n. 33, e ss.mm.ii., in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni delle pubbliche amministrazioni;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi vigente, approvato con deliberazione di G.C. n. 164 del 20.12.2013 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 30/11/2017;

VISTI:

- la normativa in materia di accertamento della regolarità contributiva, ai sensi dell'art. 4, comma 14 bis, del D.L 70/2011 e s.m.i;

- la legge 13/08/2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e la determinazione dell’Autorità di Vigilanza n.10 del 22.12.2010;
- il Testo Unico delle Leggi degli Enti Locali ex D.Lgs. n. 267/2000;
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il D.Lgs. 14.3.2013, n. 33, come aggiornato e modificato dal D.Lgs. 97/2016, in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni delle pubbliche amministrazioni;
- il Decreto Sindacale n. 18 del 23/08/2023 di attribuzione delle funzioni del Responsabile del Settore III Lavori Pubblici e Valorizzazione del Patrimonio, all’arch. Marco Franchin, titolare di Elevata Qualificazione (EQ);

PRESA VISIONE dell’art. 6 bis della legge 241/1990 e ss.mm.ii e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e ss.mm.ii. ed evidenziato che in capo alla sottoscritta non sussistono motivi di incompatibilità e/o conflitto di interessi;

DATO ATTO:

- che è stata acquisita la comunicazione della ditta relativamente agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 della legge 136/2010;
- che verrà acquisito il documento di regolarità contributiva (INARCASSA);
- che si è adempiuto alle disposizioni previste dall’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., mediante la richiesta all’Autorità Nazionale Anticorruzione del “Codice Identificativo di Gara” C.I.G. n. A022B47B87;
- che il Codice Unico di Progetto (CUP), reso obbligatorio per le opere pubbliche che rappresentano una spesa d’investimento è il seguente: D95I22000500004;

Sulla scorta della documentazione acquisita in atti;

Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate;

DETERMINA

1 - di affidare all’ing. Andrea Grani (P.IVA 03172040267) con studio tecnico con sede a 31038 Paese (TV) in via Italia n. 11, l’incarico professionale di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza dei lavori e aggiornamento catastale in premessa specificato, per un importo del servizio ammontante a complessivi Euro 64.628,04 (INARCASSA al 4% e IVA al 22% escluse), come evidenziato nel preventivo di spesa prot. n. 18332 del 25/10/2023, che contestualmente si approva;

2 – di dare atto che il predetto professionista viene ritenuto un soggetto idoneo al fine dello svolgimento dell’incarico in parola;

3 – di dare atto che è stato assolto il principio di rotazione di cui all’art. 49, comma 2, del D.Lgs n. 36/2023;

4 – di dare atto che, trattandosi di affidamento diretto, il presente atto, ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.Lgs n. 36/2023 costituisce contemporaneamente la decisione a contrarre e l’affidamento stesso, riportando tutti gli elementi previsti dalla norma per il caso di specie;

5 – di dare atto che, in adempimento a quanto sopra esposto, con il presente atto vengono individuati i seguenti elementi:

- che l’oggetto dell’affidamento è finalizzato allo svolgimento dell’incarico professionale di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e aggiornamento catastale per la

realizzazione una nuova sede per le associazioni mediante ampliamento e sopraelevazione dell'attuale fabbricato adibito a cucine in via Peschiere a Dosson;

- che l'importo complessivo ammonta a Euro 82.000,06 (INARCASSA al 4% e IVA al 22% incluse), così come da preventivo di spesa depositato al protocollo comunale n. 18332 del 25/10/2023;
- che l'affidatario dell'incarico è identificato nell'ing. Andrea Grani (P.IVA 03172040267) con studio tecnico con sede a 31038 Paese (TV) in via Italia n. 11;
- che il professionista individuato presenta i requisiti professionali di cui alla Parte V dell'Allegato II.12 del D.Lgs n. 36/2023, da cui si rilevano i requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura;
- che, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs n. 36/2023, la disposizione del presente atto di aggiudicazione è successiva alla gestione della fase di verifica dei requisiti posti in capo al soggetto aggiudicatario;

6 - di impegnare a favore del suddetto ing. Andrea Grani, l'importo complessivo di Euro 82.000,06, imputando la spesa come da prospetto seguente, dando atto che la stessa rappresenta anche l'esigibilità della prestazione:

Capitolo	Codice di Bilancio	Codice Siope	Anno 2023	Codice Beneficiario
32185	12.08-2.02.01.09.000	2020109000	82.000,06	6229

7 - di stabilire, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, che il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere;

8 - di dare atto che la trasparenza del contratto in oggetto sarà garantita attraverso:

- la trasmissione dei dati alla Banca Nazionale dei Contratti Pubblici presso l'ANAC, così come previsto dall'art. 28, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023;
- la pubblicazione dei dati di affidamento nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. 33/2013 e ai sensi dell'art. 1 comma 32 del D.lgs 190/2012;

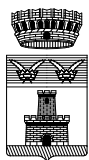
9 - di dare atto che al presente provvedimento è assegnato il Codice Identificativo di Gara **CIG n. A022B47B87** in ottemperanza all'art. 3 della legge 136/2010;

10 – di dare altresì atto che il Codice Unico di Progetto (CUP) è il seguente: **D95I22000500004**.

Il Responsabile del Servizio

Franchin Marco

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



COMUNE DI CASIER

Piazza L. da Vinci, 16
31030 CASIER (TV)

**Certificato di Esecutività e
Copertura Finanziaria**

DETERMINAZIONE N. 519 del 27-10-2023

Oggetto: DOTT. ING. ANDREA GRANI - INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E MISURA, REDAZIONE DI C.R.E., COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E AGGIORNAMENTO CATASTALE PER AMPLIAMENTO E SOPRAELEVAZIONE FABBRICATO COMUNALE IN VIA PESCHIERE A DOSSON DA ADIBIRE A "CASA DELLE ASSOCIAZIONI".

CIG A022B47B87

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Con Parere: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è divenuto esecutivo in data 27-10-2023.

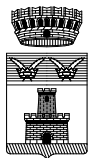
*per la motivazione indicata con nota:

La spesa trova copertura con incassi da alienazioni al cap.6181.

Impegno N. 767 del 27-10-2023 a Competenza CIG A022B47B87		
Missione Programma 5° livello 12.08-2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale		
<i>Capitolo</i>	<i>32185 Articolo</i>	REALIZZAZIONE CASA DELLE ASSOCIAZIONI
<i>Causale</i>	DOTT. ING. ANDREA GRANI - INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA E MISURA, REDAZIONE DI C.R.E., COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E AGGIORNAMENTO CATASTALE PER AMPLIAMENTO E SOPRAELEVAZIONE FABBRICATO COMUNALE IN VIA PESCHIERE A DOSSON DA ADIBIRE A CASA DELLE ASSOCIAZIONI.	
<i>Importo</i>	2023	€ 82.000,06
<i>Beneficiario</i>	6229	omissis

Il Responsabile del Servizio
dott.ssa Dalla Torre Francesca

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI CASIER

Piazza L. da Vinci, 16
31030 CASIER (TV)

Allegato di pubblicazione

DETERMINAZIONE N. 519 del 27-10-2023

Oggetto: DOTT. ING. ANDREA GRANI - INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E MISURA, REDAZIONE DI C.R.E., COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E AGGIORNAMENTO CATASTALE PER AMPLIAMENTO E SOPRAELEVAZIONE FABBRICATO COMUNALE IN VIA PESCHIERE A DOSSON DA ADIBIRE A "CASA DELLE ASSOCIAZIONI".

CIG A022B47B87

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia della presente determinazione è affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

COMUNE DI CASIER li 27-10-2023

L' INCARICATO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa